



Prot.n. _1496_

li, mercoledì 28 febbraio 2018

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA ALLOGGI PRECEDENTEMENTE SFITTI, AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA, A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL'ART. 6, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6 (approvato con determinazione n. _37_ del 27 febbraio 2018)

Art. 1 - Finalità e destinatari

I benefici economici previsti dal presente bando hanno la finalità di **promuovere la locazione di abitazioni a favore delle persone meno abbienti** attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi di proprietà precedentemente sfitti ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione ai contributi

I richiedenti la concessione del contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) per le persone fisiche:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari e per questi ultimi essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.
- 2) per le persone giuridiche: avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Per tutti i proprietari pubblici o privati (persone fisiche e persone giuridiche):

- 3) essere proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Osoppo, non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che **per la prima volta** viene messo a disposizione di locatari meno abbienti;
- 4) avere stipulato, **successivamente alla pubblicazione del presente bando e prima della sua scadenza**, un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, ovvero triennale per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 431/1998, dell'immobile precedentemente sfitto;
- 5) avere stipulato il contratto di locazione di cui al punto precedente con un conduttore il cui nucleo familiare abbia le seguenti caratteristiche:
 - un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), alla data di stipula del contratto, non superiore a **€ 31.130,00**;
 - un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), alla data di stipula del contratto, inferiore o uguale a **€ 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%;

ovvero

- un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), alla data di stipula del contratto di locazione), inferiore o uguale a € **16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;

Ai fini della determinazione del contributo, per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indice I.S.E.E. di cui sopra è elevato del 20% e pertanto saranno pari a € 13.380,00 e € 19.704,00.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 190 come aggiornato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito a norma dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 2.

I requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e saranno dichiarati dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 febbraio 2000, nella domanda di richiesta di contributo redatta sull'apposito modello .

Art. 3 – Determinazione del contributo

L'entità del contributo è determinata nella misura forfetaria del 60% del canone annuo, limitatamente alla prima annualità, risultante da ogni singolo contratto di locazione regolarmente registrato. In ogni caso il contributo non può superare l'importo di € 3.100,00;

L'erogazione dei benefici in oggetto a favore dei partecipanti al presente Bando, in possesso dei requisiti necessari previsti per legge, è subordinata alla messa a disposizione di questo Comune della relativa somma da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Pertanto la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincola l'Amministrazione Comunale all'erogazione del beneficio.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare per intero tutte le richieste ammesse a finanziamento, i contributi saranno proporzionalmente ridotti.

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo agli aventi diritto entro i 60 giorni successivi all'erogazione del finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso la sede municipale (Ufficio demografico) e sottoscritte da persone maggiorenni se "persone fisiche" o dal legale rappresentante se "persone giuridiche" e dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Osoppo **inderogabilmente entro le ore 13,00 di VENERDI' 11 MAGGIO 2018** (qualora trasmesse per posta e con la sola modalità della raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data e l'ora del timbro postale).

Alla domanda il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare la seguente documentazione

- a) fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità;
- b) (proprietario) se extracomunitari fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno;
- c) per le persone giuridiche documentazione comprovante la rappresentanza legale;
- d) copia integrale del contratto di locazione, regolarmente registrato;

- e) copia dell'attestazione I.S.E.E. del conduttore dell'alloggio locato in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- f) copia della documentazione attestante la proprietà dell'alloggio locato e che lo stesso era sfritto precedentemente alla pubblicazione del presente bando;
- g) l'eventuale dichiarazione di impedimento temporaneo alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.
- h) fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità del conduttore/inquilino,
- i) (inquilino) se extracomunitario fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno,
- j) fotocopia della comunicazione di cessione fabbricato (se obbligatoria).

La documentazione di cui alle precedenti lettere c), f) e g) potrà essere presentata con la formula della autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 concernente la riduzione dei limiti per la tracciabilità dei pagamenti e il contrasto all'uso del contante il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato anche al richiedente.

Art. 5 – Istruttoria delle domande

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, inoltre, a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 241/1990 è data facoltà al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie scritte e documenti.

Il Comune si riserva, in sede d'istruttoria, l'eventuale richiesta di documentazione supplementare utile ai fini dell'istruttoria stessa.

Art. 6 – Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule della autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La firma in calce alla domanda e alle autodichiarazioni allegate deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

Ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati ovvero si riserva la facoltà di inviare i nominativi dei richiedenti all'autorità competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente concesso e liquidato gravato degli interessi legali.

Art. 7 - Esclusioni

Saranno escluse dal beneficio le domande prive della sottoscrizione nonché quelle ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) abbia omesso la presentazione di uno dei documenti obbligatori indicati nel precedente articolo 4;
- c) abbia presentato la domanda oltre il termine previsto dal bando e/o su modello diverso da quello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
- alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni , concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
- al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999,
- all'art. 6 della Legge Regionale 7 marzo 2003 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- al Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della citata L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. come da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 6 aprile 2010, n. 067/Pres.;
- all'art. 6 della Legge Regionale 30 novembre 2011, n. 16;
- all'art. 4, comma 13, della Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 5
- all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 22;
- alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Art. 9 - Responsabile e termine del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Peresson.

Entro il 31 maggio 2018 il Comune trasmette alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente accolte, unitamente alla richiesta di fabbisogno.

Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi necessari da parte della Regione.

Per informazioni sulla compilazione della domanda, consegna modelli:

Ufficio Anagrafe, tel. 0432-899312/313

Ricezione domande: Ufficio protocollo/anagrafe tel.0432-899312/313

Responsabile istruttoria pratiche e adempimenti amministrativi:

Ufficio Anagrafe Bonitti Luciana – Tosoni Laura - tel. 0432-899312/313.

Osoppo, 28 febbraio 2018

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Daniela Peresson